

R.P.U. 29/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Monica Velletti | Presidente |
| - dott.ssa Dorita Fratini | Giudice |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato in data 11.4.2025 da MARIELLA CHIERUZZI (C.F. CHRMLL70H41A262X), residente in Amelia, Via San Crispino n. 42, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, avv. ANNALISA CANNETTO sito in Amelia, Via delle Rimembranze n. 91;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 16.4.2025;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12.12.2022 e Trib. Verona 20.9.2022);

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Amelia, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa Maria Giulia Brazzini, la quale ai sensi dell'art. 269 CCII deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo del ricorso, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre all'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto



periodo, CCII in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett.

c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo al ricorrente, atteso che, su di esso grava una situazione debitoria pari a circa € 182.900,92, principalmente riconducibile al debitore relativo al mutuo ipotecario con Banca BPM s.p.a. (oggi Aurora SPV s.p.a.) per l'acquisto dell'ex casa familiare, sita in Amelia Via Aldo Moro n. 28 (oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E.I. 161/2023 con vendita fissata per il prossimo 7.5.2025) e ad un finanziamento contratto con Findomestic s.p.a. oggetto di decreto ingiuntivo n. 630/2024 - complesso debitorio a cui è stato già aggiunto il compenso dell'OCC e dell'advisor avv. Annalisa Cannello - e che, dall'altro lato, MARIELLA CHIERUZZI è proprietaria esclusiva dell'immobile sopra menzionato, il cui valore è stato stimato in seno alla procedura esecutiva in € 97.774,75, nonché per la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Amelia, Via degli Archi n. 7, comprensivo di un fondo ed un terreno, con valore complessivo stimato di € 25.000,00, percepisce un reddito mensile netto (quale lavoratrice dipendente come OSS presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni) pari a circa € 1.700,00 mensili, oltre all'assegno unico di € 200,00 mensili in favore della di lei figlia, è contitolare con il fratello del libretto postale n. 000032888896 con giacenza di € 24,91, di una postepay evolution (n. 5333171204013029) recante un saldo pari a 901,85;

ritenuto, quindi, che il patrimonio della ricorrente è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;

rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi aggiornate - all. 3, 4 e 5), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratrice dipendente privo della qualifica di imprenditore commerciale;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia (all. 44), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 47);

rilevato, inoltre, che la relazione dell'OCC, oltre ad esprimere un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39 CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, oltre a contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. *ex multis* Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);

ritenuto che possa considerarsi implicitamente resa l'attestazione dell'OCC di sussistenza di attivo da distribuire ai creditori ai sensi dell'art. 269, co. 3, CCII avuto riguardo al ricavato derivante dalla



vendita dei diversi immobili facenti parte del patrimonio della debitrice, di cui l'OCC ha espressamente tenuto conto nella propria relazione;

riservata al giudice delegato la determinazione dei limiti reddituali non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa istanza del liquidatore o della stessa debitrice (cfr. Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023), da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni della debitrice;

ritenuto, per ragioni di economia processuale, di confermare quale liquidatore l'OCC già nominato dal debitore, dott.ssa Maria Giulia Brazzini, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni, oltre che nell'elenco ministeriale dei gestori della crisi d'impresa;

considerato, sotto ulteriore versante, che il compenso spettante alla dott.ssa Brazzini, sia quale OCC, che in veste di liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese da questi anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura (nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 - v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Trib. Milano, 29 febbraio 2024), mentre il compenso spettante al difensore che ha assistito il debitore nella presentazione dell'esaminata domanda non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII, né potendosi ritenere inclusa tra le spese menzionate dall'art. 277 CCII, sia perché la rubrica *legis* si riferisce ai "crediti posteriori" (e non già anteriori) sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*" sia perché, in ogni caso, non potrebbe considerarsi in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (così Trib. Genova, 10 novembre 2023; v. anche Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Torino 03 agosto 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023);

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, compresa, quindi, l'esecuzione iscritta al n.r.g. 161/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Terni, con asta fissata per il prossimo 7.5.2025, con la precisazione che il creditore fondiario conserva il privilegio processuale di cui all'art. 41, co. 2, TUB (cfr. Cass. n. 22914 del 19.8.2024 e Trib. Savona del 6.11.2024) e che, anche al di fuori di tale ipotesi, il liquidatore ha facoltà di subentrare nell'esecuzione individuale pendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 275 e 216, co. 10, CCII;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARIELLA CHIERUZZI (C.F. CHRMLL70H41A262X);

- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;



- **nomina** liquidatore la dott.ssa Maria Giulia Brazzini, invitandola a far pervenire in cancelleria (entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina) la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- **ordina** a MARIELLA CHIERUZZI il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, l'elenco dei creditori, nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **16/07/2025**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina** che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore - la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
- **dispone** che il liquidatore
 - provveda senza indugio alla notifica della presente sentenza alla debitrice;
 - aggiorni (entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
 - completi – entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata – l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII.

Così deciso nella camera di consiglio del 23/04/2025.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

La Presidente
(dott.ssa Monica Velletti)

